

Allegato "B" al repertorio n. 1.791/1.224

STATUTO della FONDAZIONE

"Fondazione ONDA Osservatorio Nazionale sulla salute della donna e di genere ETS"

Articolo 1 - Denominazione

È costituita una Fondazione denominata "Fondazione ONDA Osservatorio Nazionale sulla salute della donna e di genere ETS", o, in forma abbreviata, "Fondazione ONDA ETS" (di seguito la "Fondazione").

L'utilizzo dell'acronimo ETS è obbligatorio e subordinato all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Articolo 2 - Sede e durata

La Fondazione ha sede legale in Milano.

La variazione di indirizzo all'interno del medesimo Comune è deliberata dal Consiglio di Amministrazione con le maggioranze di cui all'articolo 9 del presente statuto.

Delegazioni e uffici potranno essere costituiti, sia in Italia che all'estero.

La Fondazione opera in tutto il territorio nazionale.

La Fondazione ha durata illimitata.

Articolo 3 - Scopo e attività

3.1 La Fondazione, che non ha fini di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via principale delle attività di interesse generale *infra* individuate.

La Fondazione promuove un approccio alla salute orientato al genere, con particolare attenzione a quello femminile, anche attraverso attività di ricerca, editoriale, di informazione e di comunicazione per promuovere l'importanza della prevenzione primaria, secondaria e terziaria, in generale per la tutela della salute.

3.2 Per il perseguimento delle predette finalità, la Fondazione eserciterà in via principale le seguenti attività di interesse generale:

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco [d.lgs 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera w)];
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale [d.lgs 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera h)];
- attività culturali di interesse sociale con finalità educativa [d.lgs 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera d)];
- interventi e prestazioni sanitarie [d.lgs 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera b)];
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni [d.lgs 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera c)];
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale [d.lgs 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera i)];
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa [d.lgs 117/2017, articolo 5,

comma 1, lettera l));

- formazione universitaria e post-universitaria [d.lgs 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera g)];

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale [d.lgs 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera u)].

3.3 La Fondazione, nell'ambito delle attività di interesse generale, a titolo indicativo e non esaustivo, si propone di:

- studiare le principali problematiche dalla salute femminile e di genere con l'obiettivo di migliorarne la consapevolezza sociale e politica e definire le azioni utili per promuovere l'equità della salute;

- valutare l'impatto sociale ed economico nonché le implicazioni multidisciplinari relative alle più frequenti patologie femminili e non solo, anche al fine di definire una migliore allocazione delle risorse;

- promuovere strategie e strumenti digitali per migliorare i livelli di efficienza ed efficacia dei servizi sanitari e socio-assistenziali;

- valutare, identificare e segnalare enti e percorsi di cura con un approccio personalizzato umano, attuato anche attraverso l'offerta di servizi gratuiti (esami strumentali, visite diagnostiche, materiali informativi, organizzazione di convegni) in occasione di giornate dedicate a talune patologie con l'intento di sensibilizzare la popolazione su quelle a maggior impatto epidemiologico;

- promuovere e divulgare la ricerca di base e clinica sulle principali patologie legate alla salute di genere anche in collaborazione con gruppi informali di scienziate, che svolgono la loro attività di ricerca in relazione alle tematiche di interesse della Fondazione;

- promuovere la comprensione del significato e delle implicazioni legate alle differenze di genere nella ricerca, nella prevenzione e nei trattamenti;

- fornire informazione e sollecitare l'attenzione delle Istituzioni, del mondo della medicina, dei media, delle aziende, delle associazioni di pazienti e della popolazione in generale rispetto ai temi della salute genere specifica;

- promuovere l'insegnamento dei problemi della salute delle donne in ambito scolastico e universitario;

- valorizzare il ruolo della donna nella società in funzione della promozione del proprio e altrui benessere, promuovendo azioni educative in merito ai fattori di rischio, all'importanza della prevenzione e della diagnosi precoce, nonché sugli stili di vita più salutari;

- promuovere pari opportunità per le donne, anche in posizioni di leadership, nel settore medico-sanitario;

- tutelare la salute di genere in ambito lavorativo anche relativamente al reinserimento sul posto di lavoro dopo una malattia;

- facilitare e promuovere l'accesso al Servizio Sanitario Nazionale attraverso specifiche iniziative di valutazione e di riconoscimento;

- intercettare i bisogni e le problematiche a livello locale attraverso reti informali di conoscenza e diffusione delle tematiche afferenti le finalità della Fondazione e delle sue iniziative, c.d. Antenne di Onda facendosi portavoce delle problematiche territoriali con le Istituzioni centrali e parallelamente coinvolgere le Antenne per trasmettere e promuovere sul territorio le

iniziative dell'Osservatorio;

- sensibilizzare il mondo politico ed istituzionale sulle tematiche legate alla salute di genere al fine di inserire nelle loro agende appropriate iniziative legislative;
- promuovere l'applicazione dei diritti civili in particolare di quelli legati al fine vita (dichiarazione anticipate di trattamento) affinché sia tutelata la dignità delle persone anche nella fase finale dell'esistenza;
- realizzare mostre ed esposizioni aventi ad oggetto la salute e la tutela dei diritti rivolte alla popolazione e al personale sanitario con fini di sensibilizzazione;
- realizzare attività rivolte ai ragazzi in età scolare di promozione della salute, della sessualità consapevole con approccio affettivo, con attenzione alla promozione della natalità;
- realizzazione di congressi annuali con valore scientifico;
- erogare borse di studio nelle materie di interesse della Fondazione;
- realizzare iniziative di concreto sostegno a persone in condizioni di difficoltà per ragioni di salute, in particolare donne;
- svolgere iniziative che abbiano un impatto sociale nell'ambito delle tematiche di interesse della Fondazione.

La Fondazione per il perseguimento delle proprie finalità può altresì:

- promuovere studi, pubblicazioni, conferenze divulgative e congressi scientifici in collaborazione con Enti ed Istituti, Ospedali, Residenze Sanitarie Assistenziali, associazioni e fondazioni interessati coinvolgenti anche le Istituzioni centrali e regionali in un'appropriata azione di advocacy;
- attivare collaborazioni con associazioni e fondazioni che operano in contesti analoghi o complementari a quelli della Fondazione.

Articolo 3-bis - Attività diverse e di raccolta fondi

La Fondazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'ente potrà svolgere è il Consiglio di Amministrazione.

La Fondazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori ed il pubblico, nonché in conformità alla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente.

La Fondazione può compiere, altresì, ogni atto funzionale al perseguimento dei propri scopi nel rispetto dei limiti di legge. In particolare, la Fondazione, in via esemplificativa e non esaustiva può:

- acquistare realizzare, gestire, affittare, assumere il possesso a qualsiasi titolo, di beni immobili, beni mobili, impianti, attrezzature e materiale utili e necessari per l'espletamento delle proprie attività;
- compiere operazione bancarie, finanziarie, mobiliari e stipulare contratti e convenzioni con privati ed enti pubblici per lo svolgimento delle

proprie attività;

- richiedere i finanziamenti per le operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, con prestazione di garanzie;
- svolgere tutte le attività utili a raccogliere fondi e donazioni, in denaro o in natura anche con modalità innovative attraverso l'utilizzo di piattaforme web;
- partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni, consorzi o altre forme associative, pubbliche o private, nonché società di capitali, comunque strumentali al perseguimento degli scopi della Fondazione;
- realizzare – anche a fini di divulgazione o di autofinanziamento – materiali e pubblicazioni editoriali, multimediali, elettroniche o di qualsiasi altra natura afferenti agli scopi della Fondazione.

La Fondazione può partecipare a ogni tipo di iniziativa volta – direttamente o indirettamente – al raggiungimento dello scopo sociale, nei limiti di legge.

Articolo 3-ter - Volontari

La Fondazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività.

I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.

L'attività di volontario non può essere retribuita in alcun modo. Nei limiti di legge ai volontari possono essere rimborsate dall'Ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione.

I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Articolo 4 - Patrimonio e Fondo di Dotazione

4.1 Il Patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dal Fondo di Dotazione vincolato, fissato in euro 200.000,00 (duecentomila/00);
- b) dalle entrate pubbliche e private con destinazione espressa e/o deliberata dal Consiglio di Amministrazione ed incremento del Patrimonio;
- c) da ogni altro bene che pervenga alla Fondazione a qualsiasi titolo e che sia espressamente destinato ad incremento del Patrimonio;
- d) dagli avanzi di gestione, anche accantonati a riserva;
- e) dai fondi vincolati per decisione degli Organi Istituzionali o per decisione di terzi.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 5 - Fondo di gestione

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito da:

- a) le rendite e i proventi derivanti dalla gestione del Patrimonio;
- b) le erogazioni liberali e i contributi pubblici e privati versati alla Fondazione per il raggiungimento del suo scopo;
- c) le somme derivanti da alienazione di beni facenti parte del Patrimonio, destinati a finalità diverse dall'incremento del Patrimonio per delibera del Consiglio di Amministrazione;
- d) le entrate e i proventi derivanti da iniziative di sensibilizzazione, raccolta fondi e altre similari;
- e) le entrate e i proventi delle attività di interesse generale;
- f) le entrate e i proventi delle attività diverse, secondarie e strumentali di cui all'art. 6 del D.Lgs. 2017 n. 117.

Il Fondo di gestione è impiegato per il funzionamento della Fondazione e per la realizzazione dei suoi scopi.

Articolo 6 - Organi

6.1 Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente e il VicePresidente;
- l'Organo di Controllo.

6.2 A chi riveste cariche sociali potrà essere riconosciuto il rimborso delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento dell'ufficio e debitamente documentate, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio di Amministrazione e in ogni caso nei limiti di legge.

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare l'attribuzione di un compenso ai membri degli Organi della Fondazione nei limiti posti dalla normativa vigente in materia di Enti del Terzo Settore, ed in particolare nel rispetto dei limiti di cui all'art. 8, comma 3, del D.Lgs. 2017 n. 117.

Articolo 7 - Consiglio di Amministrazione

7.1 La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione (di seguito anche "**Consiglio**") composto da un minimo di cinque a un massimo di sette membri, incluso il Presidente.

7.2 I membri del Consiglio di Amministrazione vengono nominati inizialmente nell'atto costitutivo e successivamente, per cooptazione dal Consiglio in scadenza che ne determina, altresì, il numero ai sensi del precedente comma 7.1.

7.3 I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica per tre esercizi, e scadono con la riunione convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio, salvo dimissioni o decadenza. I membri del Consiglio sono rieleggibili.

7.4 Non può essere nominato consigliere e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

7.5 In caso di dimissioni, decadenza, permanente impedimento o decesso di un consigliere, il Consiglio di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei membri rimasti in carica, coopta il nuovo membro, che resterà in carica fino alla scadenza del mandato prevista per gli altri membri del Consiglio.

Articolo 8 - Competenze del Consiglio di Amministrazione

8.1 Al Consiglio di Amministrazione è attribuita l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare, il Consiglio entro il 31 marzo di ogni anno approva il bilancio economico di previsione relativo all'esercizio

in corso ed entro il 30 giugno di ogni anno approva il bilancio di esercizio, formato da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione, redatto e depositato in conformità a quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 2017 n. 117, nonché, ove richiesto dalla legge, il Bilancio Sociale.

Il Consiglio documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente esercitate nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Qualora per la Fondazione sussistano le condizioni previste dalla legge, o nel caso in cui il Consiglio lo decida, il Bilancio Sociale viene redatto secondo le linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il 30 giugno successivo, in conformità a quanto disposto dall'art. 14 del D.Lgs. 2017 n. 117 e comunque dalla normativa tempo per tempo vigente.

Inoltre, il Consiglio, oltre a quanto eventualmente previsto in altre disposizioni del presente statuto e nel rispetto della normativa *pro tempore* vigente:

- stabilisce gli indirizzi dell'attività della Fondazione, individuando i progetti da attuare;
- redige la relazione annuale sull'attività, ne predispone e ne esegue i programmi;
- definisce la struttura operativa della Fondazione;
- può nominare il Segretario generale;
- conferisce incarichi professionali;
- provvede alle assunzioni ed ai licenziamenti del personale dipendente;
- sottoscrive contratti di qualsiasi natura;
- stabilisce se l'organo di Controllo sia monocratico o collegiale e se ad esso sia o meno attribuito l'incarico di revisione legale;
- nomina tra i propri membri a maggioranza assoluta il Presidente e il VicePresidente a qualsiasi titolo cessati;
- nomina i Consiglieri a qualsiasi titolo cessati ed eventuali nuovi Consiglieri;
- nomina a maggioranza assoluta dei suoi membri i componenti del Comitato Tecnico-Scientifico nonché il suo Presidente ai sensi del successivo articolo 13;
- delibera sull'accettazione delle donazioni e dei lasciti testamentari;
- amministra il patrimonio della Fondazione;
- decide la destinazione degli avanzi di gestione ad incremento del fondo di Dotazione ai sensi dell'articolo 4 del presente statuto;
- delibera le modifiche allo statuto;
- delibera la costituzione e la partecipazione a fondazioni, associazioni, imprese sociali, consorzi, società, e, in generale, enti privati o pubblici sia in Italia che all'estero, nei limiti previsti dal d.lgs 117/2017;
- delibera la costituzione di gruppi di ricerca o altri contesti di coinvolgimento attivo di persone, stabilendone compiti e modalità operative di funzionamento;
- può attribuire la carica di Presidente Onorario. Il Presidente Onorario è scelto tra persone che hanno ricoperto il ruolo di Presidente della Fondazione ovvero tra persone di indiscusso prestigio; non ha poteri

deliberativi e può essere invitato a partecipare alle riunioni del Consiglio per apportandovi la propria competenza ed esperienza;

- delibera in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio.

8.2 Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri e/o ad un Comitato esecutivo composto da tre dei suoi membri; può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti, il tutto nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge; può avvalersi di consulenti.

Articolo 9 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione

9.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede della Fondazione o anche altrove sia in Italia che all'estero.

9.2 Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente, di propria iniziativa o quando gli venga fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei consiglieri, con avviso contenente il giorno, l'ora, il luogo (salvo non si tratti di riunione che si svolga con modalità esclusivamente telematiche) e l'ordine del giorno, spedito con lettera raccomandata, telefax, messaggio di posta elettronica certificata o semplice, a condizione che venga garantita in ogni caso la prova dell'avvenuta ricezione, almeno dieci giorni prima della data della riunione o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima.

9.3 Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono, in proprio o per teleconferenza, tutti i consiglieri in carica ed i membri dell'organo di Controllo, ovvero, previa acquisizione del consenso, anche via fax o mail o raccomandata a mani, degli aventi diritti impossibilitati a parteciparvi i quali dichiarino di essere stati preventivamente informati della riunione ed i partecipanti siano sufficienti informati sugli argomenti da trattare.

9.4 Il Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituito e delibera validamente quando siano presenti la maggioranza dei suoi componenti in carica; le delibere sono adottate a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente della riunione.

9.5 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente, o, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dalla persona designata a maggioranza dei consiglieri presenti. Delle riunioni del Consiglio è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario della riunione. Le funzioni di segretario delle riunioni sono svolte dal Segretario della Fondazione, se nominato o, in sua assenza, e comunque nei casi nei quali il Presidente lo ritenga opportuno, da persona designata dal Consiglio stesso.

9.6 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, costatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di

visionare, ricevere o trasmettere documenti;

– che nell'avviso di convocazione siano indicati i luoghi in cui è attivo il collegamento o le modalità di collegamento.

Verificandosi tali presupposti, la riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

Articolo 10 – Presidente e VicePresidente

10.1 Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

10.2 Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione, ne esegue le deliberazioni ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale o di volta in volta.

10.3 In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salva la ratifica da parte di questo nella sua prima riunione.

10.4 Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure speciali per singoli atti e di nominare avvocati e procuratori alle liti.

10.5 il VicePresidente sostituisce e fa le veci del Presidente in caso di assenza o impedimento. Al VicePresidente, in tali casi, spetta la legale rappresentanza della Fondazione.

Articolo 11 - Organo di Controllo

L'Organo di Controllo, anche monocratico, secondo quanto deciso dal Consiglio, è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'art. 2399 del codice civile.

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Inoltre, l'Organo di controllo deve essere dotato di requisiti di professionalità che si intendono soddisfatti laddove i membri abbiano ricoperto incarichi di revisione, o siano stati sindaci, in enti senza scopo di lucro per almeno un triennio.

Nel caso in cui venga eletto un organo collegiale, esso è composto da tre membri effettivi; la designazione del Presidente spetta al Consiglio di Amministrazione.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento e ogni altra funzione ad esso attribuita dalla legge.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. 2017 n. 117, e in caso di redazione del bilancio sociale, attesta che sia stato redatto in conformità alle disposizioni di legge e relative linee guida. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

L'Organo di Controllo può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 2017 n. 117, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

I membri dell'Organo di controllo restano in carica tre esercizi e possono

essere confermati. Essi sono invitati ad assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Le riunioni dell'Organo di Controllo costituito in forma collegiale possono essere svolte anche o esclusivamente in collegamento audio o video, nel rispetto del metodo collegiale e dei principi *ut supra* individuati in materia di riunioni del Consiglio.

Articolo 11-bis - Revisione legale dei conti

Nel caso di superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 2017 n. 117 e in tutti i casi in cui sia obbligatorio ai sensi della normativa tempo per tempo vigente, la Fondazione deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Il Consiglio può stabilire, qualora sussistano i requisiti di legge, che la revisione legale dei conti venga esercitata dall'Organo di Controllo.

Articolo 12 - Segretario

12.1 Il Segretario, se nominato, sovrintende all'attività tecnica e finanziaria della Fondazione. A tal fine compie ogni atto necessario e conseguente riferendo al Consiglio, cui compete il coordinamento e la vigilanza sull'esecuzione delle attività gestorie.

12.2 Possono inoltre essere delegate al Segretario ulteriori poteri finalizzati all'esecuzione di specifiche delibere, di volta in volta, adottate dal Consiglio di Amministrazione, o in generale ogni potere connesso all'implementazione, al coordinamento, all'esecuzione e alla buona riuscita di progetti approvati del Consiglio di Amministrazione, volti al conseguimento degli scopi della Fondazione.

12.3 Il Segretario redige e sottoscrive con il Presidente i verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, sottoscrive la corrispondenza e ogni atto esecutivo delle deliberazioni del Consiglio. Provvede, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, all'eventuale assunzione di personale, determinandone l'inquadramento e il trattamento economico, con il relativo potere disciplinare in conformità con le norme di legge.

12.4 La carica di segretario è incompatibile con quella di consigliere della Fondazione.

Articolo 13 - Comitato Tecnico- Scientifico

13.1 Il Consiglio di Amministrazione nomina il Comitato Tecnico Scientifico, composto da un massimo di venti membri, scelti tra soggetti di alto profilo e competenza nei settori di attività della Fondazione. Il Consiglio di Amministrazione nomina, altresì, il Presidente del Comitato.

13.2 Il Comitato Tecnico Scientifico ha funzioni consultive e propositive per il Consiglio di amministrazione; in particolare il Comitato sottopone al Consiglio progetti ed iniziative per l'attività della Fondazione.

Il Comitato Tecnico-Scientifico, inoltre:

- esprime pareri non vincolanti sui programmi di attività ad esso sottoposti dal Consiglio di Amministrazione;
- esprime, se richiesto, pareri non vincolati sui risultati conseguiti dalle iniziative attuate dalla Fondazione;
- propone al Consiglio di Amministrazione le tematiche del Congresso scientifico annuale.

Partecipa alle riunioni del Comitato Scientifico uno dei consiglieri della Fondazione con funzione di segretario della riunione.

13.3 Il Comitato è convocato dal presidente del Comitato di propria iniziativa

o quando gli venga fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei componenti del Comitato stesso. Il Comitato Tecnico Scientifico inoltre può essere convocato ogni qualvolta il Presidente della Fondazione lo ritenga opportuno.

Alle riunioni del Comitato Tecnico Scientifico si applicano le disposizioni dell'articolo 9 del presente statuto.

Articolo 14 - Esercizio Finanziario – Bilanci – Utili e avanzi di gestione

14.1 L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto con la Fondazione.

Articolo 15 - Operazioni straordinarie

15.1 La trasformazione, la fusione e la scissione dalla Fondazione, nonché ogni altra operazione straordinaria, sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica.

Articolo 16 - Scioglimento

16.1 La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli Articoli 27 e 28 del Codice Civile. In caso di estinzione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più liquidatori.

16.2 In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio Amministrazione, ad altri Enti del Terzo Settore individuati dal Consiglio di Amministrazione, previo parere positivo del competente ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o, in mancanza di indicazioni, alla Fondazione Italia Sociale, ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 2017 n.117, il tutto salva diversa destinazione imposta dalla legge *pro tempore* vigente.

Articolo 17 - Norme applicabili

17. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si fa riferimento al Codice del Terzo Settore, e, in quanto compatibili, alle norme del Codice Civile e alle relative disposizioni di attuazione, nonché alle altre norme di legge vigenti in materia.

F.to Francesca Gulienetti Merzagora

F.to Giulio Della Croce notaio (LT)

M.C. s.n. APPLICAZIONE del Rep.

Pratica	Titolo	Immagine	Stato	Classe	Nazione	Data primo deposito	Numero primo deposito	Data prima registrazione	Numero prima registrazione	Data ultimo deposito rinnovo	Numero ultimo deposito rinnovo
M2015 189 ITA	BOLLINI ARGENTO ONDA		PRATICA ATTIVA	16, 44	ITALIA	17/07/2015	302015000035677	20/12/2016	302015000035677	17/07/2015	302015000035677
M2012 6 ITA	BOLLINI ROSA		PRATICA ATTIVA	16, 44	ITALIA	11/01/2012	M201202000191	05/07/2012	1500299	15/09/2011	302012000155579
M2015 271 ITA	BOLLINI ROSARGENTO ONDA		PRATICA ATTIVA	16, 44	ITALIA	10/12/2015	302015000031910	26/06/2017	302015000031910	10/12/2015	302015000031910
M2017 72 ITA	IN OSPEDALE DONNA ONDA OSSERVATORIO NAZIONALE SULLA SALUTE DELLA DONNA		PRATICA ATTIVA	16, 44	ITALIA	05/09/2017	30201700007597	01/09/2018	30201700007597	05/09/2017	30201700007597
M2015 19 ITA	ONDA OSSERVATORIO NAZIONALE SULLA SALUTE DELLA DONNA		PRATICA ATTIVA	16, 41, 42, 44	ITALIA	30/04/2015	M20150000660	23/11/2015	166699	30/04/2015	M20150000660

Federica Suberwitz Perapina

Data ultima registrazione numero	Titolo	Di. 1° Dep. Riviera	Num. 1° Dep. Riviera	Di 1° Reg. Riviera	Num. 1° Reg. Riviera	Note	Data prossimo rinnovo
28/02/2016 30201500035567	ONDA OSSERVATORIO NAZIONALE SULLA SALUTE DELLA DONNA E DI GENERE	16/09/2021	36202000455579	16/02/2022	36202100035579	Istanza di approvazione del cambiamento di denominazione sociale e forma giuridica dell'Associazione O.N.D.A. OSSERVATORIO NAZIONALE SULLA SALUTE DELLA DONNA alla Fondazione ONDA OSSERVATORIO NAZIONALE SULLA SALUTE DELLA DONNA E DI GENERE depositata in data 17/09/2021 con verbale n. 62202100037627	17/07/2025
16/02/2022 36202100035579	ONDA OSSERVATORIO NAZIONALE SULLA SALUTE DELLA DONNA E DI GENERE	16/09/2021	36202000455579	16/02/2022	36202100035579	Istanza di approvazione del cambiamento di denominazione sociale e forma giuridica dell'Associazione O.N.D.A. OSSERVATORIO NAZIONALE SULLA SALUTE DELLA DONNA alla Fondazione ONDA OSSERVATORIO NAZIONALE SULLA SALUTE DELLA DONNA E DI GENERE depositata in data 17/09/2021 con verbale n. 62202100037627	31/01/2023
26/06/2017 30201500035567	ONDA OSSERVATORIO NAZIONALE SULLA SALUTE DELLA DONNA E DI GENERE					Istanza di approvazione del cambiamento di denominazione sociale e forma giuridica dell'Associazione O.N.D.A. OSSERVATORIO NAZIONALE SULLA SALUTE DELLA DONNA alla Fondazione ONDA OSSERVATORIO NAZIONALE SULLA SALUTE DELLA DONNA E DI GENERE depositata in data 17/09/2021 con verbale n. 62202100037627	10/12/2025
01/02/2016 30201700037547	ONDA OSSERVATORIO NAZIONALE SULLA SALUTE DELLA DONNA E DI GENERE					Istanza di approvazione del cambiamento di denominazione sociale e forma giuridica dell'Associazione O.N.D.A. OSSERVATORIO NAZIONALE SULLA SALUTE DELLA DONNA alla Fondazione ONDA OSSERVATORIO NAZIONALE SULLA SALUTE DELLA DONNA E DI GENERE depositata in data 17/09/2021 con verbale n. 62202100037627	05/04/2027
28/11/2015 1656479	ONDA OSSERVATORIO NAZIONALE SULLA SALUTE DELLA DONNA E DI GENERE					Istanza di approvazione del cambiamento di denominazione sociale e forma giuridica dell'Associazione O.N.D.A. OSSERVATORIO NAZIONALE SULLA SALUTE DELLA DONNA alla Fondazione ONDA OSSERVATORIO NAZIONALE SULLA SALUTE DELLA DONNA E DI GENERE depositata in data 17/09/2021 con verbale n. 62202100037627	30/01/2025

Copia su supporto informatico conforme a documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 comma 2 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82,
In carta libera per gli usi consentiti dalla legge.
Milano, data di apposizione della firma digitale.
Firmato digitalmente dal notaio Giulio Della Croce



Firmato digitalmente da GIULIO DELLA
CROCE
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI
MILANO:80052030154

